SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 122

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 maggio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 98

ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Elenco delle rappresentanze in Italia di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato dell'U.E. che operano nel territorio della Repubblica.

Elenco delle imprese aventi la sede legale in uno Stato dell'U.E., ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni contro i danni in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.

Elenco delle imprese aventi la sede legale in uno Stato dell'U.E., ammesse ad accedere all'esercizio delle assicurazioni sulla vita in regime di libera prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.

05A05138-05A05139-05A05140

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 24 maggio 2005.

Piani di ripartizione dei contributi dello Stato ai partiti e movimenti politici, a titolo di concorso nelle spese elettorali, per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica, svoltesi il 23 e 24 gennaio 2005, nel collegio n. 2 della regione Puglia e nel collegio n. 8 della regione Veneto.

IL PRESIDENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 9-*bis* della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

Visto il regolamento di attuazione della menzionata legge n. 515 del 1993, approvato dal Consiglio di Presidenza del Senato in data 21 luglio 1994;

Vista la deliberazione con la quale il Consiglio di Presidenza del Senato in data 19 maggio 2005 ha approvato i piani di ripartizione dei contributi dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese elettorali per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica svoltesi il 23 e 24 gennaio 2005 nel collegio n. 2 della regione Puglia e nel collegio n. 8 della regione Veneto;

Decreta:

È resa esecutiva la deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato indicata in premessa e allegata al presente decreto, di cui fa parte integrante.

Gli uffici procederanno all'erogazione dei contributi secondo quanto previsto nella predetta deliberazione.

Roma, 24 maggio 2005

Il Presidente: PERA

ALLEGATO

XIV LEGISLATURA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA N. 159/2005

Piani di ripartizione dei contributi dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica svoltesi il 23 e 24 gennaio 2005 nel collegio n. 2 della regione Puglia e nel collegio n. 8 della regione Veneto.

Seduta del 19 maggio 2005.

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA

Visto l'art. 9-*bis* della legge 10 dicembre 1993, n. 515, introdotto dall'art. 1, della legge 27 luglio 1995, n. 309;

Visto il regolamento di attuazione della menzionata legge n. 515 del 1993, approvato dal Consiglio di Presidenza del Senato con deliberazione n. 15 del 21 luglio 1994;

Considerato che occorre procedere alla determinazione dei piani di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica svoltesi il 23 e 24 gennaio 2005 nel collegio n. 2 della regione Puglia e nel collegio n. 8 della regione Veneto;

Visto il numero di abitanti dei collegi elettorali sopra menzionati e gli indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevati dall'istituto nazionale di statistica ai fini della rivalutazione dell'importo di lire 800 per le elezioni svoltesi successivamente all'entrata in vigore della richiamata legge n. 309 del 1995;

Visti i risultati delle elezioni suppletive in oggetto;

Delibera:

1. Sono approvati i piani di ripartizione del contributo dello Stato per il rimborso delle spese per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica, svoltesi il 23 e 24 gennaio 2005 nel collegio n. 2 della regione Puglia e nel collegio n. 8 della regione Veneto, come indicati nei prospetti allegati che fanno parte integrante della presente deliberazione.

2. L'erogazione dei contributi sopra indicati è subordinata al deposito del consuntivo delle spese per la campagna elettorale e delle relative fonti di finanziamento, nonché, in pendenza dei controlli demandati alla Corte dei Conti, e dei termini per la definitività dei piani di ripartizione, alla presentazione della garanzia fideiussoria prevista dall'art. 3, comma 1, del regolamento di attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1994.

ALLEGATO 1

Piano di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica svoltasi il 23 e 24 gennaio 2005 nel collegio n. 2 della Regione Puglia

Candidati	Voti conseguiti dal candidato	Partiti e movimenti politici aventi diritto al contributo	**Contributo spettante**
LATORRE Nicola Candidato eletto	37.496	L'Ulivo-Insieme per l'Italia	**€ 85.083,59**
DEGENNARO Emanuele Candidato che ha conseguito almeno il 15% dei voti validi	27.873	Casa delle libertà	**€ 63.249,03**
TOTALI	65.369		**€ 148.332,62**

ALLEGATO 2

Piano di ripartizione del contributo dello Stato ai partiti e movimenti politici a titolo di concorso nelle spese per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica svoltasi il 23 e 24 gennaio 2005 nel collegio n. 8 della Regione Veneto

Candidati	Voti conseguiti dal candidato	Partiti e movimenti politici aventi diritto al contributo	**Contributo spettante**
DONADI Massimo Candidato eletto	41.268	L'Ulivo-Insieme per l'Italia	**€ 81.781,07**
ROMEO Domenico Candidato che ha conseguito almeno il 15% dei voti validi	21.794	Casa delle libertà	**€ 43.190,00**
TOTALI	63.062		**€ 124.971,07**

05A05395

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 maggio 2005.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio tra le province di Roma e Frosinone, in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerato che nel territorio del bacino del fiume Sacco, con riferimento ai comuni di Colleferro, Segni e Gavignano della provincia di Roma, ed ai comuni di Paliano, Anagni, Ferentino, Sgurgola, Morolo e Supino, della provincia di Frosinone, è stata accertata una gravissima situazione di inquinamento ambientale che ha causato la contaminazione dei prodotti agricoli, nonché la presenza di sostanze organo-clorurate-fitofarmaci nel latte prodotto dagli allevatori titolari di talune aziende zootecniche;

Considerato, altresì, che tale situazione di inquinamento ambientale, anche per i riflessi sulla catena alimentare, comporta pregiudizi di carattere socio-economico essendo compromesso, nell'attualità, l'esercizio delle attività produttive agricole e zootecniche presenti sul territorio interessato dalla contaminazione in atto, con notevoli ripercussioni negative in materia occupazionale;

Ritenuto necessario adottare tempestivamente misure adeguate di sostegno alle attività produttive presenti nel territorio, nonché iniziative a tutela dei comparti zootecnico ed agroalimentare interessati;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 2004 recante «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Vista la deliberazione n. 533 approvata dalla giunta regionale del Lazio in data 28 aprile 2005, inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile in data 2 maggio 2005, con la quale viene chiesto lo stato di emergenza;

Ritenuto che ricorrono i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 maggio 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le motivazioni e con le limitazioni degli ambiti derogatori di cui in premessa, è dichiarato, fino al 30 aprile 2006, lo stato di emergenza socio-economico-ambientale nel territorio di cui in premessa.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A05373

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 maggio 2005.

Dichiarazione dello stato di emergenza, in relazione alla situazione di inquinamento e di crisi idrica in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista la nota del 9 maggio 2005 del Prefetto di Roma, con la quale viene rappresentata la gravità della situazione determinatasi nel territorio dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio, a causa dell'eccessiva concentrazione di arsenico, fluoro, vanadio e magnesio in alcune fonti che contribuiscono ad approvvigionare alcuni comuni della provincia di Roma;

Vista la successiva nota del 13 maggio 2005 dell'ingegnere Massimo Sessa, nominato commissario delegato per fronteggiare la situazione di criticità idrica in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio, con la quale in relazione alla situazione sopra descritta chiede che vengano adottati provvedimenti straordinari ed urgenti derogatori dell'ordinamento giuridico vigente;

Considerato che a seguito della suesposta sopravvenuta situazione di emergenza sono stati adottati, in via d'urgenza, provvedimenti limitativi dell'uso delle risorse idriche, provocando enormi disagi ai cittadini, nonché notevoli ripercussioni sulle attività industriali del luogo, aggravando la già carente situazione di approvvigionamento idrico;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione straordinaria finalizzata al superamento del grave contesto critico anche in deroga all'ordinamento giuridico rispetto alla vigente normativa espropriativa, urbanistica e procedimentale, nonché in materia di appalti di lavori, di forniture e di servizi, nel rigoroso rispetto dell'ordinamento comunitario;

Vista la nota del 19 maggio 2005 con la quale il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato alla regione Lazio, che in relazione alla situazione di inquinamento e di crisi idrica in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio occorre adottare una serie di attività di carattere straordinario che impongono la dichiarazione d'emergenza ex art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Ritenuto pertanto necessario, nelle more del perfezionamento dell'intesa di legge da parte della regione Lazio, e al fine di salvaguardare e tutelare l'incolumità pubblica, dichiarare lo stato d'emergenza per la successiva adozione di ordinanze di protezione civile contingibili e urgenti;

Ritenuto, quindi, che ricorrono nel caso di specie, i presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 maggio 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è dichiarato, fino al 31 maggio 2006, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di inquinamento e di crisi idrica in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A05372

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 7 aprile 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del Tribunale di Caltagirone - sezione distaccata di Grammichele. Proroga della decorrenza dei termini.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della Corte di Appello di Catania in data 31 gennaio 2005, dalla quale risulta che le attività processuali e di cancelleria presso il Tribunale di Caltagirone - sezione distaccata di Grammichele non si sono potute svolgere regolarmente nei giorni 27 e 28 gennaio 2005 per avverse condizioni metereologiche;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento del Tribunale di Caltagirone - sezione distaccata di Grammichele nei giorni 27 e 28 gennaio 2005, per avverse condizioni metereologiche, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 7 aprile 2005

p. *Il Ministro:* VIETTI

05A05322

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 maggio 2005.

Approvazione delle disposizioni per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344;

Visto l'art. 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;

Visto il medesimo art. 62-*bis* del citato decreto-legge n. 331 del 1993 che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che individua le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonché le cause di esclusione dall'applicazione degli stessi;

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 8, della citata legge n. 146 del 1998, il quale prevede che con i decreti di approvazione degli studi di settore possono essere stabiliti criteri e modalità di annotazione separata dei componenti negativi e positivi di reddito rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi nei confronti dei soggetti che esercitano più attività;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

Considerato che, a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate allo stato, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria, sono emerse cause di non applicabilità degli studi di settore;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 10 novembre 1998, che ha istituito la commissione di esperti prevista dall'art. 10, comma 7, della legge n. 146 del 1998, integrata e modificata con successivi decreti del 5 febbraio 1999, del 24 ottobre 2000, del 2 agosto 2002 e del 14 luglio 2004;

Visti i decreti del Ministro delle finanze con i quali sono stati approvati gli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, del commercio, dei servizi e delle attività professionali;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999 che ha istituito le agenzie fiscali;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate 24 dicembre 1999, concernente le modalità di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;

Visto l'art. 14, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha previsto la facoltà di avvalersi del regime fiscale delle attività marginali per alcune categorie di contribuenti, persone fisiche, per le quali risultano applicabili gli studi di settore;

Considerato che a seguito delle analisi e delle valutazioni effettuate, allo stato, sulla base dei dati in possesso dell'Amministrazione finanziaria sono emerse cause di non applicabilità degli studi di settore nei confronti dei contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita in presenza delle quali si ritiene opportuno escludere anche l'applicazione dei parametri;

Acquisito il parere della predetta commissione di esperti in data 6 marzo 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 2002, supplemento ordinario, con il quale sono stati approvati i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, applicabili a partire dall'anno 2001;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 2 agosto 2003, con il quale sono stati approvati i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, applicabili a partire dall'anno 2002;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 2004, con il quale sono stati approvati i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, applicabili a partire dall'anno 2003;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 23 dicembre 2003: approvazione della tabella di classificazione delle attività economiche;

Decreta:

Art. 1.

Criteri per l'applicazione degli studi di settore

1. Nei confronti dei contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività d'impresa in diverse unità di produzione o di vendita e che svolgono esclusivamente attività per le quali si applicano gli studi di settore anche congiuntamente ad attività di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, si applicano, a partire dall'anno 2004, le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, anche con riferimento alle attività comprese negli studi di settore indicati nell'elenco di cui all'allegato 1.

2. Nei confronti dei contribuenti indicati al comma 1, che esercitano attività comprese negli studi di settore indicati nell'elenco di cui all'allegato 1, gli elementi necessari alla definizione presuntiva dei ricavi e dei corrispettivi sono determinati sulla base della nota tecnica e metodologica di cui all'allegato 2 e delle tabelle che indicano i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi, riportate nell'allegato 3, nonché delle note tecniche e metodologiche, delle tabelle dei coefficienti e della lista delle variabili per l'applicazione dei singoli studi di settore pubblicate in allegato ai decreti di approvazione degli stessi. La valutazione della congruità dei ricavi dichiarati è effettuata prendendo in considerazione l'insieme delle attività esercitate.

Art. 2.

Studio di settore TG36U

1. Lo studio di settore TG36U (ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina, codice attività 55.30.A; servizi di ristorazione in self-service, codice attività 55.30.B; ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo, codice attività 55.30.C; ristorazione con preparazione di cibi da asporto, codice attività 55.30.2), approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2005, si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente alle predette attività, una o più delle seguenti attività complementari:

a) bar e caffè, codice attività 55.40.A;

b) bottiglierie ed enoteche con somministrazione, codice attività 55.40.B;

c) bar, caffè con intrattenimento e spettacolo, codice attività 55.40.C;

d) gelaterie e pasticcerie con somministrazione, codice attività 55.30.4.

2. Il comma 1 si applica, in presenza di attività complementari, se i ricavi delle attività oggetto dello studio sono prevalenti rispetto quelli derivanti dall'insieme delle attività complementari.

3. Lo studio di settore TG36U si applica, alle condizioni stabilite nei precedenti commi, anche in presenza di ricavi, ancorché prevalenti, provenienti dall'attività di vendita di beni soggetti ad aggio e ricavo fisso, ad esclusione di quelli derivanti dalla vendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporto audiovideomagnetici, dalla rivendita di carburanti nonché dalla cessione di generi di monopolio.

4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti non si applicano i criteri approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002.

Art. 3.

Studio di settore TG37U

1. Lo studio di settore TG37U (bar e caffè, codice attività 55.40.A; bottiglierie ed enoteche con somministrazione, codice attività 55.40.B; bar, caffè con intrattenimento e spettacolo, codice attività 55.40.C; gelaterie e pasticcerie con somministrazione, codice attività 55.30.4), approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 marzo 2005, si applica anche ai contribuenti che svolgono, unitamente alle predette attività, una o più delle seguenti attività complementari:

a) ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina, codice attività 55.30.A;

b) servizi di ristorazione in self-service, codice attività 55.30.B;

c) ristoranti con annesso intrattenimento e spettacolo, codice attività 55.30.C;

d) ristorazione con preparazione di cibi da asporto, codice attività 55.30.2.

2. Il comma 1 si applica, in presenza di attività complementari, se i ricavi delle attività oggetto dello studio sono prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'insieme delle attività complementari.

3. Lo studio di settore TG37U si applica, alle condizioni stabilite nei precedenti commi, anche in presenza di ricavi, ancorché prevalenti, provenienti dall'attività di vendita di beni soggetti ad aggio e ricavo fisso, ad esclusione di quelli derivanti dalla vendita, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporto audiovideomagnetici, dalla rivendita di carburanti nonché dalla cessione di generi di monopolio.

4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti non si applicano i criteri approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 2005

Il Ministro: SINISCALCO

ALLEGATO 1

ELENCO DEGLI STUDI DI SETTORE IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2004 PER I QUALI SI APPLICANO I CRITERI PREVISTI NEL CASO DI ANNOTAZIONE SEPARATA

STUDIO DI SETTORE
SG96U - Altre attività di manutenzione e soccorso stradale
TD01U - Fabbricazione e commercio di prodotti di pasticceria
TD02U - Fabbricazione di paste alimentari
TD04A - Estrazione di pietre ornamentali, ghiaia e sabbia e altri minerali
TD04B - Segagione, frantumazione e lavorazione artistica del marmo e pietre affini
TD06U - Fabbricazione di ricami
TD07A - Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia
TD07B - Confezione ed accessori per abbigliamento
TD08U - Fabbricazione di calzature
TD09A - Fabbricazione di mobili, poltrone e divani, porte e finestre in legno
TD09B - Lavorazione del legno
TD10B - Confezione biancheria
TD16U - Confezione su misura di vestiario
TD18U - Fabbricazione prodotti in ceramica e terracotta
TD19U - Fabbricazione porte e finestre in metallo
TD20U - Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo
TD32U - Meccanica pesante
TD34U - Fabbricazione di protesi dentarie
TG31U - Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori
TG34U - Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
TG36U - Servizi di ristorazione
TG37U - Bar e caffè, gelaterie
TG39U - Agenzie di mediazione immobiliare
TG50U - Intonacatura, rivestimento, tinteggiatura ed altri lavori edili
TG66U - Software house e riparazione macchine per ufficio
TG67U - Lavanderie, servizi delle lavanderie a secco, tintorie
TG70U - Servizi di pulizia
TG72A - Trasporto con taxi
TG74U - Studi e laboratori fotografici
TG75U - Installazione di impianti elettrici e di impianti idraulico-sanitari
TK08U - Attività tecniche svolte da disegnatori
TK16U - Amministrazione di beni immobili
TK21U - Servizi degli studi odontoiatrici

STUDIO DI SETTORE
TM03A - Commercio ambulante di alimentari e bevande
TM03B - Commercio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa e abbigliamento
TM03C - Commercio ambulante di mobili, articoli vari
TM03D - Commercio ambulante di calzature e pelletterie
TM04U - Farmacie
TM06A - Commercio al dettaglio di elettrodomestici e casalinghi
TM06B - Commercio al dettaglio di strumenti musicali
TM07U - Commercio al dettaglio di merceria
TM08U - Commercio al dettaglio di giochi, giocattoli, articoli sportivi
TM09A - Commercio di autoveicoli
TM09B - Commercio di motocicli e ciclomotori
TM10U - Commercio di parti ed accessori di autoveicoli, motocicli e ciclomotori
TM15A - Commercio al dettaglio e riparazione di orologi e gioielli
TM16U - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria
TM19U - Commercio all'ingrosso di abbigliamento e tessile
TM20U - Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria
TM27A - Commercio al dettaglio di frutta e verdura
TM27B - Commercio al dettaglio di pesce
TM28U - Commercio al dettaglio di tessuti, tappeti e biancheria per la casa
TM29U - Commercio al dettaglio di mobili
TM40A - Commercio al dettaglio di fiori, piante e sementi

ALLEGATO 2

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2004 NEL CASO DI ANNOTAZIONE SEPARATA

NOTA TECNICA E METODOLOGICA

1. *Premessa.*

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 1999, n. 304, ha stabilito criteri e modalità di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

In particolare, il predetto decreto ha previsto l'obbligo della annotazione separata dei citati componenti per i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, per le quali trovano applicazione gli studi di settore, non comprese nello stesso studio di settore (cosiddette «imprese multiattività»), ovvero una o più attività di impresa, per le quali trovano applicazione gli studi di settore, in diverse unità di produzione o di vendita (cosiddette «imprese multipunto»).

I contribuenti, nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, provvedono:

a indicare separatamente i ricavi relativi alle diverse attività d'impresa esercitate ovvero alle diverse unità di produzione o di vendita;

ad attribuire alle diverse attività d'impresa esercitate ovvero alle diverse unità di produzione o di vendita, i componenti direttamente afferenti e quelli promiscui ripartiti in base al criterio di prevalenza nell'utilizzo;

ad indicare in maniera indistinta, qualora non sia possibile ripartire nelle diverse attività d'impresa esercitate ovvero nelle diverse unità di produzione o di vendita, i dati del personale e quelli contabili.

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 25 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 2002, n. 76, ha stabilito i criteri per l'applicazione degli studi di settore ai contribuenti che esercitano due o più attività d'impresa ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita.

Tali criteri possono essere riassunti nei seguenti punti:

1) neutralizzazione delle componenti promiscue, annotate in maniera indistinta, relative ad attività di vendita di generi soggetti ad aggio e/o a ricavo fisso;

2) ripartizione delle componenti promiscue, annotate in maniera indistinta, ed attribuzione delle relative quote parti alle singole attività o alle singole unità di produzione o di vendita;

3) analisi della congruità nel caso di annotazione separata;

4) analisi della coerenza nel caso di annotazione separata.

2. *Definizione della tabella con i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi.*

Per l'applicazione degli studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2004 nel caso di annotazione separata, è stata appositamente predisposta la tabella con i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi.

Le variabili contabili per cui è stata definita l'incidenza sui ricavi sono di seguito elencate:

costo del venduto;

costo per la produzione di servizi;

costo del venduto + costo per la produzione di servizi;

valore dei beni strumentali;

spese per lavoro dipendente;

spese per acquisti di servizi;

valore medio del magazzino[1].

Nella predisposizione della tabella succitata relativamente agli studi di settore in vigore dal periodo d'imposta 2004, per ciascuna impresa, ognuna delle variabili contabili è stata rapportata ai ricavi; per singolo studio di settore, è stata analizzata la distribuzione delle incidenze di ciascuna variabile[2] sui ricavi ed è stato scelto il valore mediano di tale distribuzione.

L'elaborazione è stata condotta:

sui dati contenuti nei questionari utilizzati per la definizione degli studi di settore;

sui dati contenuti nei modelli per l'applicazione degli studi di settore presenti in Unico nel caso in cui gli studi di settore sono stati oggetto di evoluzione.

Nell'allegato 3 viene riportata la tabella degli studi di settore in vigore dall'anno d'imposta 2004 con i valori delle incidenze delle variabili sui ricavi.

---

1) Il valore medio del magazzino è pari a (esistenze iniziali + rimanenze finali)/2. Le esistenze iniziali e le rimanenze finali si riferiscono «a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale».

2) Nell'analisi sono stati considerati solo i soggetti che hanno valorizzato il dato contabile.

ALLEGATO 3

TABELLA CON I VALORI DELLE INCIDENZE DELLE VARIABILI SUI RICAVI PER GLI STUDI DI SETTORE IN VIGORE DAL PERIODO D'IMPOSTA 2004

STUDIO DI SETTORE	Costo per la produzione di servizi	Valore dei beni strumentali	Spese per lavoro dipendente	Spese per acquisti di servizi	Valore medio magazzino	Costo del venduto	Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi
SG96U - Altre attività di manutenzione e soccorso stradale	0,0740	0,5670	0,2002	0,0959	0,0335	0,1092	0,1543
TD01U - Fabbricazione e commercio di prodotti di pasticceria	0,0308	0,6225	0,1724	0,0693	0,0649	0,4000	0,4109
TD02U - Fabbricazione di paste alimentari	0,0285	0,6432	0,1361	0,0635	0,0244	0,3774	0,3892
TD04A - Estrazione di pietre ornamentali, ghiaia e sabbia e altri minerali	0,0807	0,9397	0,1978	0,1231	0,0602	0,1523	0,2163
TD04B - Segagione, frantumazione e lavorazione artistica del marmo e pietre affini	0,0309	0,5266	0,2081	0,0606	0,2431	0,4031	0,4277
TD06U - Fabbricazione di ricami	0,0391	0,9296	0,2765	0,0639	0,0371	0,1062	0,1539
TD07A - Fabbricazione di articoli di calzetteria a maglia	0,0589	0,5738	0,1819	0,0835	0,1570	0,4440	0,4761
TD07B - Confezione ed accessori per abbigliamento	0,0652	0,3149	0,3248	0,0578	0,0537	0,1046	0,1692
TD08U - Fabbricazione di calzature	0,0510	0,2829	0,2248	0,0542	0,0555	0,2903	0,2911
TD09A - Fabbricazione di mobili, poltrone e divani, porte e finestre in legno	0,0318	0,5001	0,2002	0,0535	0,1379	0,3683	0,4014
TD09B - Lavorazione del legno	0,0319	0,4631	0,1649	0,0638	0,0831	0,3999	0,4238
TD10B - Confezione biancheria	0,0295	0,2769	0,1753	0,0534	0,1886	0,4344	0,4514
TD16U - Confezione su misura di vestiario	0,0423	0,2494	0,1933	0,0725	0,2798	0,2508	0,2769
TD18U - Fabbricazione prodotti in ceramica e terracotta	0,0500	0,4836	0,2691	0,1079	0,1359	0,1771	0,2031
TD19U - Fabbricazione porte e finestre in metallo	0,0273	0,3437	0,1712	0,0383	0,1199	0,5000	0,5329
TD20U - Fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo	0,0472	0,4420	0,2191	0,0542	0,0547	0,3015	0,3465
TD32U - Meccanica pesante	0,0481	0,3717	0,2237	0,0553	0,0511	0,2530	0,3031
TD34U - Fabbricazione di protesi dentarie	0,0353	0,6279	0,1887	0,0653	0,0636	0,1746	0,2053
TG31U - Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori	0,0211	0,4043	0,1700	0,0524	0,1012	0,3853	0,4367
TG34U - Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere	0,0333	0,4204	0,2823	0,0806	0,0824	0,0864	0,1596
TG36U - Servizi di ristorazione	0,0244	0,4279	0,1744	0,0668	0,0374	0,4189	0,4456
TG37U - Bar e caffè, gelaterie	0,0162	0,4488	0,1302	0,0704	0,0612	0,4526	0,4722
TG39U - Agenzie di mediazione immobiliare	0,1978	0,2779	0,1691	0,1106	0,1109	0,0079	0,1453
TG50U - Intonacatura, rivestimento, tinteggiatura ed altri lavori edili	0,1286	0,3089	0,1973	0,0491	0,0347	0,1768	0,2528
TG66U - Software house e riparazione macchine per ufficio	0,0796	0,2578	0,3091	0,0622	0,0261	0,0756	0,1463
TG67U - Lavanderie, servizi delle lavanderie a secco, tintorie	0,0658	0,9294	0,2236	0,1499	0,0155	0,0459	0,0917
TG70U - Servizi di pulizia	0,0595	0,2222	0,3594	0,0569	0,0039	0,0256	0,0397

STUDIO DI SETTORE	Costo per la produzione di servizi	Valore dei beni strumentali	Spese per lavoro dipendente	Spese per acquisti di servizi	Valore medio magazzino	Costo del venduto	Costo del venduto + Costo per la produzione di servizi
TG72A - Trasporto con taxi	0,0793	0,7784	0,0188	0,0433	0,0082	0,1190	0,1538
TG74U - Studi e laboratori fotografici	0,1583	0,7074	0,0946	0,0610	0,1464	0,2812	0,4127
TG75U - Installazione di impianti elettrici e di impianti idraulico-sanitari	0,0510	0,2501	0,1681	0,0449	0,0666	0,3432	0,4391
TK08U - Attività tecniche svolte da disegnatori	0,0821	0,3691	0,2169	0,0632	0,0194	0,0210	0,0689
TK16U - Amministrazione di beni immobili	0,0524	0,3260	0,2616	0,0910	0,1289	0,0075	0,0396
TK21U - Servizi degli studi odontoiatrici	0,2071	0,4462	0,1939	0,0552	0,0257	0,0193	0,2634
TM03A - Commercio ambulante di alimentari e bevande	0,0140	0,2527	0,0344	0,0317	0,0409	0,7514	0,7535
TM03B - Commercio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa e abbigliamento	0,0324	0,3582	0,0333	0,0462	0,3972	0,6236	0,6254
TM03C - Commercio ambulante di mobili, articoli vari	0,0335	0,3342	0,0375	0,0468	0,2857	0,5972	0,6062
TM03D - Commercio ambulante di calzature e pelletterie	0,0286	0,3504	0,0374	0,0449	0,3758	0,6108	0,6134
TM04U - Farmacie	0,0005	0,0817	0,0548	0,0113	0,1043	0,7442	0,7446
TM06A - Commercio al dettaglio di elettrodomestici e casalinghi	0,0088	0,1554	0,0651	0,0324	0,5032	0,7164	0,7204
TM06B - Commercio al dettaglio di strumenti musicali	0,0063	0,1376	0,0493	0,0333	0,7175	0,7653	0,7685
TM07U - Commercio al dettaglio di merceria	0,0101	0,1677	0,0810	0,0344	0,9892	0,6673	0,6695
TM08U - Commercio al dettaglio di giochi, giocattoli, articoli sportivi	0,0071	0,1605	0,0615	0,0329	0,5659	0,7059	0,7085
TM09A - Commercio di autoveicoli	0,0193	0,0376	0,0330	0,0196	0,2061	0,8484	0,8575
TM09B - Commercio di motocicli e ciclomotori	0,0114	0,0766	0,0387	0,0206	0,3168	0,8325	0,8381
TM10U - Commercio di parti ed accessori di autoveicoli, motocicli e ciclomotori	0,0107	0,1158	0,0863	0,0296	0,4300	0,7469	0,7503
TM15A - Commercio al dettaglio e riparazione di orologi e gioielli	0,0106	0,2757	0,0726	0,0462	1,2714	0,6117	0,6169
TM16U - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria	0,0086	0,1652	0,0705	0,0283	0,6215	0,7307	0,7337
TM19U - Commercio all'ingrosso di abbigliamento e tessile	0,0278	0,0878	0,0632	0,0357	0,2461	0,7395	0,7524
TM20U - Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria	0,0128	0,1949	0,0747	0,0333	0,4433	0,7055	0,7094
TM27A - Commercio al dettaglio di frutta e verdura	0,0097	0,1432	0,0453	0,0244	0,0291	0,7688	0,7696
TM27B - Commercio al dettaglio di pesce	0,0110	0,1878	0,0531	0,0276	0,0274	0,7730	0,7753
TM28U - Commercio al dettaglio di tessuti, tappeti e biancheria per la casa	0,0141	0,1910	0,1097	0,0412	0,7787	0,6338	0,6381
TM29U - Commercio al dettaglio di mobili	0,0159	0,1534	0,0880	0,0343	0,5144	0,6956	0,7008
TM40A - Commercio al dettaglio di fiori, piante e sementi	0,0165	0,2218	0,0917	0,0449	0,1095	0,5973	0,6016

05A05329

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della Convenzione Consolare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Grande Jamahiriya Araba Libica Popolare Socialista, firmata a Roma il 4 luglio 1998.

Il giorno 14 marzo 2005 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica per l'entrata in vigore della Convenzione Consolare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Grande Jamahiriya Araba Libica Popolare Socialista, firmata a Roma il 4 luglio 1998, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 65 del 26 febbraio 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 15 marzo 2004.

In conformità al suo art. 25, la convenzione è entrata in vigore il 1º maggio 2005.

05A05374

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, relativo ai trasporti internazionali su strada di viaggiatori e merci di transito, firmato ad Algeri il 24 ottobre 2000.

Il giorno 27 gennaio 2005 si è perfezionato lo scambio degli strumenti di ratifica per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare relativo ai trasporti internazionali su strada di viaggiatori e merci di transito, firmato ad Algeri il 24 ottobre 2000, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 330 del 3 novembre 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 27 novembre 2003.

In conformità all'art. 29, l'Accordo è entrato in vigore il 27 gennaio 2005.

05A05272

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «in data 9 maggio 2005 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Sergio Moscati, console onorario della Repubblica del Kazakhstan in Napoli.».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «in data 27 aprile 2005 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Henri Vignal, console generale della Repubblica francese in Napoli.».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «in data 2 maggio 2005 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Gregorio Gavarone, console onorario del Regno del Belgio in Genova.».

A norma dell'art. 3 del decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «in data 12 maggio 2005 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Franca Serao Girfatti, console onorario della Repubblica slovacca a Napoli.».

A norma dell'art. 3 del decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «in data 10 maggio 2005 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Lorenza Mel, console onorario della Repubblica di San Marino a Venezia.».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «in data 10 maggio 2005 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla sig.ra Silvina Santos Guisado, console generale della Repubblica di Cuba in Milano.».

05A05267

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita degli Agonizzanti, in Arpino

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 maggio 2005, viene estinta la Confraternita degli Agonizzanti, con sede in Arpino (Frosinone).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A05268

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS.mo Sacramento e Pietà, in Roccasecca

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 maggio 2005, viene estinta la Confraternita del SS.mo Sacramento e Pietà, con sede in Roccasecca (Frosinone), località Castello.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A05269

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS.mo Sacramento e Crocifisso, in S. Giovanni Incarico

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 maggio 2005, viene estinta la Confraternita del SS.mo Sacramento e Crocifisso, con sede in S. Giovanni Incarico (Frosinone).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A05270

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Picinisco

Con decreto del Ministro dell'interno in data 6 maggio 2005, viene estinta la Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Picinisco (Frosinone).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

05A05271

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 25 maggio 2005

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2564
Yen giapponese	135,33
Lira cipriota	0,5767
Corona ceca	30,546
Corona danese	7,4468
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,68785
Fiorino ungherese	255,18
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	4,1834
Corona svedese	9,1783
Tallero sloveno	239,52
Corona slovacca	39,215
Franco svizzero	1,5458
Corona islandese	81,11
Corona norvegese	8,0560
Lev bulgaro	1,9555
Kuna croata	7,3151
Leu romeno	36175
Rublo russo	35,2300
Nuova lira turca	1,7455
Dollaro australiano	1,6528
Dollaro canadese	1,5831
Yuan cinese	10,3986
Dollaro di Hong Kong	9,7770
Rupia indonesiana	11906,27
Won sudcoreano	1257,28
Ringgit malese	4,7742
Dollaro neozelandese	1,7648
Peso filippino	68,392
Dollaro di Singapore	2,0828
Baht tailandese	50,486
Rand sudafricano	8,2404

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A05460

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenza al valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2004 è conferita la seguente decorazione:

Medaglia d'argento
al valor militare «alla memoria»

Al Maggiore Stefano Rugge nato il 17 luglio 1973 a Galatina (Lecce) con la seguente motivazione:

«Giovane ufficiale dalle straordinarie qualità morali e professionali, comandato in missione di pace nel teatro balcanico, si prodigava con grande perizia ed efficacia per il pieno assolvimento del compito affidatogli. Motivato da notevole entusiasmo, svolgeva il proprio dovere dimostrando un generoso senso di attaccamento alle istituzioni ed ai valori di umana solidarietà, in un ambiente particolarmente difficile e rischioso. In particolare, nel corso di una delicata ed importante ricognizione in un'area ad alto rischio per la presenza di mine, tesa a consentire il rientro delle martoriate popolazioni locali nelle sedi stanziali, dopo aver disposto la sosta del personale in zona sicura, valutata l'urgenza, d'iniziativa e senza esservi obbligato, conscio del pericolo, non esitava a percorrere l'itinerario per verificarne l'agibilità. Nonostante ogni precauzione perdeva la sua giovane vita a causa dell'esplosione di una mina occultata proditoriamente da mano ignota, evitando così ulteriori gravi rischi per il restante personale impegnato nell'operazione. Grazie alla sua eroica abnegazione, ha contribuito in modo significativo ad accrescere il prestigio dell'Italia e delle sue forze armate in ambito internazionale e a tenere alto l'ideale di pace e solidarietà fra i popoli.

Fulgido esempio di coraggio e di dedizione ispirata alle migliori tradizioni dell'esercito e della patria».

Popova Sapka (Fyrom), 8 maggio 2002

05A05133

Conferimento di onorificenza al valore dell'Esercito

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2004 è conferita la seguente decorazione:

Medaglia di bronzo
al valore dell'Esercito

Al Tenente Gen. Aus. Gianfranco Ottogalli nato il 26 settembre 1938 ad Aquileia (Udine) con la seguente motivazione:

«Ufficiale generale in possesso di eccezionali capacità intellettuali e di non comuni doti umane e morali, ha dimostrato, in ogni frangente della sua carriera, somma competenza professionale, brillante intuito ed eccelsa abilità realizzativa nella risoluzione delle molteplici problematiche insorte nell'assolvimento delle alte funzioni a lui affidate, tra le quali emergono quelle di Comandante della scuola del genio, di Comandante della brigata meccanizzata «Gorizia», di vice Comandante della regione militare Tosco-Emiliana, di Direttore Generale del lavori del demanio e dei materiali del Genio, di sottocapo di Stato Maggiore della difesa e di Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. In particolare, nell'espletamento di quest'ultimo incarico, la sua guida ferma, intelligente e determinata, sempre corroborata dall'esempio, ha consentito all'Esercito italiano di proseguire, senza soluzioni di continuità, la profonda, difficile ed ardita trasformazione strutturale ed organizzativa che lo ha posto al pari livello dei principali eserciti dell'alleanza.

Figura carismatica di altissimo livello e dalle preclare virtù militari che ha servito per oltre quarantacinque anni l'Esercito italiano ed il paese, contribuendo ad accrescerne e rafforzarne il lustro ed il prestigio in ambito nazionale ed internazionale».

Roma, 19 novembre 2003

05A05134

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo IMQ SPA, in Milano

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 12 maggio 2005 l'Organismo IMQ SPA, con sede in Milano, è stato abilitato come organismo di certificazione ed ispezione di conformità del controllo di produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotti «camini, condotti e prodotti specifici» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri infrastrutture e trasporti ed interno.

05A05217

Abilitazioni all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo TUV Italia S.r.l., in Sesto San Giovanni.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 12 maggio 2005 l'Organismo TUV Italia S.r.l., con sede in Sesto San Giovanni (Milano), è stato abilitato come organismo di certificazione ed ispezione di conformità del controllo di produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotti «Malte da muratura», «Elementi per muratura in laterizio», «Elementi per muratura di silicato di calcio», «Elementi per muratura di calcestruzzo vibrocompresso», «Elementi per muratura di calcestruzzo aerato autoclavato», sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri interno e infrastrutture e trasporti.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 12 maggio 2005 l'Organismo TUV Italia S.r.l., con sede in Sesto San Giovanni (Milano) è stato abilitato ad emettere certificazioni del controllo di produzione in fabbrica con connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotti «aggregati» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero infrastrutture e trasporti.

05A05218

Abilitazioni all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo ICIM S.p.A., in Milano

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 12 maggio 2005 l'Organismo ICIM S.p.A., con sede in Milano è stato abilitato ad emettere certificazioni del controllo di produzione in fabbrica e connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia di prodotti «Camini - elementi esterni e calcestruzzo» «Condotti fumari di calcestruzzo» «Blocchi di calcestruzzo» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità dei Ministeri interno e infrastrutture e trasporti.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 12 maggio 2005 l'Organismo ICIM S.p.A., con sede in Milano è stato abilitato ad emettere certificazioni del controllo di produzione in fabbrica e in base alla ispezione iniziale e connessa sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti per la famiglia degli «aggregati» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero infrastrutture e trasporti.

05A05219

Abilitazioni all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo ISTEDIL S.p.A., in Guidonia Montecelio.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 12 maggio 2005 l'Organismo ISTEDIL - Istituto sperimentale per l'edilizia S.p.A., con sede in Guidonia Montecelio (Roma) è stato abilitato in qualità di organismo di certificazione delle prove di tipo iniziale con connessa ispezione, sorveglianza, valutazione ed approvazione permanenti del sistema di controllo di produzione in fabbrica per la famiglia di prodotti «facciate continue» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 12 maggio 2005 l'Organismo ISTEDIL - Istituto superiore per l'edilizia S.p.A., con sede in Guidonia Montecelio (Roma) è stato abilitato in qualità di laboratorio per l'esecuzione delle prove di tipo iniziale per la famiglia di prodotti «porte e cancelli industriali, commerciali e da garage» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

05A05220

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie all'Organismo S.I.L.P. S.r.l., in Caltanissetta

Con decreto ministeriale del Direttore generale della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esamina la documentazione e la domanda presentata è abilitato a decorrere dalla data del 12 maggio 2005 il seguente organismo: S.I.L.P. S.r.l., Corso Umberto I, 113 - Caltanissetta.

Installazione di dispositivi di protezione contro la scariche atmosferiche.

Impianti di messa a terra alimentati fino a 1000V.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

05A05221

Abilitazione all'attività di certificazione CE, ai sensi della direttiva 89/106/CE, dell'Organismo Consorzio Legnolegno, in Correggio.

Vista la direttiva 89/106/CE recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 ed il decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156 concernente criteri e modalità per il rilascio dell'abilitazione degli Organismi di certificazione, ispezione e prove, con decreto dirigenziale del 12 maggio 2005 il Consorzio Legnolegno, con sede in Correggio (Reggio Emilia), è stato abilitato come organismo di certificazione delle prove di tipo iniziale per la famiglia di prodotti «porte e cancelli industriali, commerciali e da garage» sulla base delle norme indicate nel provvedimento.

L'abilitazione rilasciata non comprende l'eventuale necessità di valutazione di idoneità del Ministero Interno.

05A05222

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Verifica di esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale, riguardante il progetto consistente in «Intervento finalizzato alla sostituzione delle attuali celle a mercurio con quelle a membrana nell'impianto cloro soda dello stabilimento di Rosignano Marittima», presentato dalla società Solvay Chimica Italia S.p.a.

Con la determinazione dirigenziale n. prot. DSA/2005/12003 dell'11 maggio 2005 la Direzione per la salvaguardia ambientale ha esaminato l'istanza di esclusione dalla VIA per il progetto consistente in «Intervento finalizzato alla sostituzione delle celle a mercurio con quelle a membrana nell'impianto cloro soda dello stabilimento di Rosignano Marittima (Livorno)», presentato dalla società Solvay Chimica Italia S.p.a., con sede in via Piave, 6 - 57013 Rosignano Marittima (Livorno), disponendo che lo stesso possa essere escluso dalla procedura di VIA, di cui all'art. 6 della legge n. 349/1986 e successive disposizioni nel rispetto delle prescrizioni indicate.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde.via/dde.via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A05376

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto che prevede la realizzazione di un impianto di trattamento rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, in comune di San Benigno Canavese, presentato dalla società Servizi Industriali S.r.l.

Con il decreto n. 00487 del 17 maggio 2005 il direttore generale della Direzione per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha espresso giudizio di compatibilità ambientale interlocutorio negativo in merito al progetto che prevede la delocalizzazione dell'impianto di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da realizzare in comune di San Benigno Canavese (Torino), presentato dalla società Servizi Industriali S.r.l., con sede in Strada Grugliasco - Rivalta - 10043 Orbassano (Torino).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

05A05377

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Riconoscimento della personalità giuridica e approvazione dello statuto del Consorsio interuniversitario italiano per l'Argentina (C.U.I.A.), in Camerino.

Con decreto ministeriale 4 mggio 2005 è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto del Consorzio interuniversitario italiano per l'Argentina (C.U.I.A.) son sede in Camerino.

05A05247

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Disciplinare per l'attuazione dell'intervento comunitario di acquisto di zucchero ottenuto da barbabietole o canne raccolte nella comunità - Campagne 2004-2005 e 2005-2006.

Art. 1.

Condizioni dell'offerta

Lo zucchero offerto all'intervento deve rispondere ai seguenti requisiti relativi alla natura e all'origine dello zucchero:

a) lo zucchero bianco o grezzo deve essere zucchero di quota A o B prodotti da un beneficiario di una quota di base, affinché l'offerta sia valida per l'AGEA;

b) prodotti, nel corso dello stessa campagna di commercializzazione (1° luglio - 30 giugno) nella quale è stata presentata l'offerta; tuttavia gli zuccheri prodotti durante la campagna di commercializzazione immediatamente precedente quella dell'offerta possono essere ancora offerti fino al 31 agosto successivo alla campagna stessa;

c) essere di proprietà dell'offerente al momento della presentazione dell'offerta e non essere stato, precedentemente, oggetto di una misura d'intervento mediante acquisto.

Ogni offerta di zucchero all'intervento è presentata con riferimento ad una partita. Si intende per partita un quantitativo di zucchero di 500 tonnellate, avente la stessa qualità e lo stesso modo di presentazione e giacente nel medesimo luogo di magazzinaggio. Tuttavia, se l'interessato intende offrire un quantitativo maggiore, la parte eccedente 500 tonnellate o un suo multiplo è considerata costituente una partita.

Al momento dell'offerta, l'intero quantitativo presentato deve essere depositato in un magazzino riconosciuto dallo Stato membro.

Lo zucchero offerto all'intervento deve riferirsi esclusivamente a zuccheri in cristalli di qualità sana, leale e mercantile.

Inoltre, detti zuccheri debbono rispondere alle seguenti condizioni:

zucchero bianco: presentare un tenore di umidità uguale o inferiore allo 0,06% facilmente scorrevole;

zucchero greggio di canna: presentare un rendimento non inferiore all'89% e avere un fattore di sicurezza non superiore a 0,30;

zucchero greggio di barbabietole: presentare un rendimento non inferiore all'89%, avere un valore PH al momento dell'accettazione dell'offerta non inferiore a 7,9, avere un contenuto di zucchero invertito non eccedente lo 0,07%, possedere una temperatura che non presenti alcun rischio per la buona conservazione, presentare un fattore di sicurezza non superiore a 0,45 quando il grado di polarizzazione è uguale o superiore a 1997 ovvero un tenore di umidità non eccedente l'1,4% quando il grado di polarizzazione è inferiore a 97.

Il fattore di sicurezza è stabilito dividendo la percentuale del tenore di umidità dello zucchero considerato per la differenza tra 100 e il grado di polarizzazione di tale zucchero.

Art. 2.

Offerta

L'offerta, redatta secondo gli schemi allegati (all. I - II), spedita o trasmessa tramite telefax (0649499761), con l'obbligo di inviare senza indugio l'originale, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da un procuratore da lui delegato con procura speciale, indirizzata all'AG.E.A. Ufficio Ammassi pubblici, privati e alcool - via Torino, 45 - 00184 Roma, e indicare:

a) denominazione e/o ragione sociale dell'offerente, sede legale, partita IVA e codice fiscale, cognome, nome, qualifica, luogo e data di nascita del legale rappresentante, o nel caso di procuratore anche originale della procura speciale, codice fiscale e partita IVA;

b) il magazzino riconosciuto, iscritto all'Albo dei depositari dell'AG.E.A., in cui si trova depositato lo zucchero al momento dell'offerta;

c) la capacità di svincolo dal magazzino e, se del caso, quella di insaccamento che vengono garantite per il ritiro dello zucchero offerto;

d) la quantità netta di zucchero offerto;

e) la natura e qualità dello zucchero offerto e la campagna saccarifera durante la quale è stato prodotto;

f) il modo di presentazione dello zucchero sfuso o in sacchi.

L'offerta deve essere corredata da una dichiarazione dell'offerente attestante che lo zucchero in causa non è stato oggetto in precedenza di una misura d'intervento mediante acquisto, è di proprietà dell'offerente, non è oggetto di alcun impegno nei confronti di creditori pignoratizi, non è gravato da altri limiti di disponibilità e risponde ai requisiti di cui all'art. 4 paragrafo 1, lettera *a)* del Reg. (CE) n. 1262/2001.

L'offerta è vincolante per un periodo di tre settimane dal giorno di presentazione all'AG.E.A. e, per l'esatta determinazione della decorrenza del suddetto termine, fa fede la data dell'ufficio accettazione dell'AG.E.A. e/o della data del telefax.

Previo accordo con l'AG.E.A. l'offerta può essere ritirata entro detto periodo di tre settimane. Non più tardi della fine del periodo del suddetto termine di tre settimane, l'AG.E.A. comunica all'offerente l'accettazione o il rifiuto dell'offerta, se dall'esame della stessa risulta che una delle condizioni richieste non è soddisfatta.

Art. 3.

Il contratto di acquisto

L'AGEA esamina l'offerta e l'accetta entro le tre settimane successive alla presentazione dell'offerta stessa.

Il contratto di acquisto, che si conclude con uno scambio di lettere commerciali (proposta di offerta ed accettazione corredata della prescritta documentazione), è subordinato alla presentazione all'AGEA. dell'originale dei seguenti documenti:

attestazione dell'assicurazione che garantisce lo zucchero all'intervento contro i rischi di incendio, sabotaggio, terrorismo, terremoti, calamità naturali, causa di forza maggiore e fatti eccezionali e altri sinistri particolari agli zuccherifici e ai magazzini, rilasciata dalla compagnia assicurativa;

appendice di vincolo, a favore dell'AGEA., rilasciata dall'assicurazione alla Società proprietaria o locataria del magazzino;

dichiarazione sotto la responsabilità del titolare o del legale rappresentante, certificante che tutto lo zucchero offerto non è oggetto di alcun impegno nei confronti di creditori pignoratizi e che non è gravato da altri limiti di disponibilità;

certificati di analisi riguardanti lo zucchero offerto;

fattura di vendita della merce alla rinfusa, il cui importo è determinato in base alla categoria od al rendimento provvisorio del 92% qualora si tratti di zucchero greggio, più I.V.A;

copia autenticata, in caso di locazione del magazzino di deposito dello zucchero, del relativo contratto;

costituzione da parte del venditore di una idonea cauzione, redatta secondo lo schema allegato (all. III e IV), pari al 5% dell'importo del pagamento provvisorio, a garanzia dell'esattezza delle indicazioni che figurano nell'offerta;

dichiarazione attestante che lo zucchero offerto risulti prodotto nella stessa campagna di commercializzazione nella quale è stata presentata l'offerta oppure, che è stato prodotto nella campagna immediatamente precedente quella dell'offerta stessa, come previsto ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, lettera *a)* del Reg. CE n. 1262/2001;

dichiarazione sulle modalità di pagamento (commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia, accreditamento in conto corrente bancario o postale).

Il contratto di acquisto deve contenere tutte quelle indicazioni già menzionate nei precedenti articoli e segnatamente le caratteristiche dello zucchero acquistato ed il modo di presentazione, il luogo di magazzinaggio, la capacità giornaliera di svincolo dal magazzino e di insaccamento che sono garantite all'AGEA. per il ritiro della merce.

Inoltre il contratto di acquisto dovrà specificare:

il prezzo di acquisto dello zucchero;

qualora lo zucchero non è offerto sfuso, il pagamento dello spese di condizionamento non è imputabile all'AGEA.;

le condizioni del pagamento provvisorio e del pagamento definitivo;

le condizioni del trasferimento di proprietà;

le modalità di ritiro e di carico;

l'indicazione partita per partita relativa all'offerta;

eventuali disposizioni riguardanti i modi di condizionamento così come previsti nell'art. 18 del Reg. CE 1262/2001.

Il contratto di acquisto può essere risolto solo prima del ritiro dello zucchero e di comune accordo come previsto dall'art. 8, paragrafo 4 del citato regolamento.

Nel caso in cui il contratto di acquisto venga risolto:

a) la restituzione da parte del venditore dovrà avvenire secondo quanto disposto dall'art. 7, comma 2 del Reg. CEE 3597/90 del 12 dicembre 1990;

b) l'AG.E.A. deve versare, per il periodo avente diritto, le spese di magazzinaggio al venditore.

Art. 4.

Contratto di magazzinaggio

L'art. 9 paragrafo 1) del Reg. CE n. 1262/2001 dispone che durante la campagna di commercializzazione, gli organismi d'intervento hanno l'obbligo di acquistare lo zucchero bianco e lo zucchero greggio prodotti nell'ambito del regime delle quote, fabbricati con barbabietole o canne raccolte nella Comunità che vengono loro offerti, purché tale zucchero sia oggetto di un contratto di magazzinaggio preventivamente stipulato tra l'offerente e l'AG.E.A.

Il contratto di magazzinaggio, che si conclude con uno scambio di lettere commerciali, ha effetto alla data alla quale è stato effettuato il pagamento provvisorio di cui all'art. 16, paragrafo 1) del Reg. CE n. 1262/2001 e scade alla fine della decade nel corso della quale è ultimato il ritiro del quantitativo di zucchero in questione. Per decade si intende, per ogni mese civile, uno dei periodi che vanno dal 1º al 10, dall'11 al 20 e dal 21 alla fine del mese.

Il contratto di magazzinaggio prevede oltre alle disposizioni di cui all'art. 17, paragrafo 4 che fanno parte integrante del contratto:

a) la possibilità di convenire una proroga del contratto oltre il termine prescritto per il ritiro;

b) un preavviso di almeno dieci giorni prima della scadenza;

c) l'importo delle spese di magazzinaggio non può superare euro 0,048/100 kg per decade (il magazzinaggio decorre dall'inizio della decade nel corso della quale è effettuato il pagamento provvisorio sino alla scadenza del contratto di magazzinaggio). l'AG.E.A. può aumentare il suddetto importo al massimo del 35% quando lo zucchero è immagazzinato in sili o magazzini presi in locazione dall'offerente all'esterno delle imprese saccarifere. L'AG.E.A. può, in situazioni particolari per tale magazzinaggio, maggiorare l'importo fissato di un massimo del 50%. Al riguardo è il caso di precisare che è a carico dell'offerente ogni altro onere di magazzinaggio incluse le spese di assicurazione della merce;

d) l'obbligo per il venditore di caricare a proprie spese lo zucchero sul mezzo di trasporto indicato dall'AG.E.A.;

e) le caratteristiche del deposito (localizzazione dello zucchero, accessibilità, conservazione).

Il trasferimento della proprietà dello zucchero oggetto del contratto di magazzinaggio ha luogo con il pagamento provvisorio dello zucchero.

Il venditore risponde, sino all'effettivo ritiro o vendita del prodotto, della quantità e della qualità dello zucchero offerto e del condizionamento in cui tale zucchero è stato accettato all'intervento. Il venditore risponde, prescindere dal momento in cui ha luogo il trasferimento di proprietà, della qualità dello zucchero per un periodo massimo di 12 mesi. Qualora il quantitativo di zucchero in causa non corrisponde alla qualità prevista dal regolamento comunitario il venditore è tenuto a sostituire senza indugio il quantitativo di zucchero non rispondente con prodotto equivalente depositato nello stesso luogo di magazzinaggio o in altro magazzino riconosciuto dallo Stato membro.

In caso di constatato ammanco di zucchero, il venditore è tenuto alla sostituzione con la medesima qualità e quantità del prodotto mancante con oneri a proprio carico.

Analogamente qualora si constati che il condizionamento non risponde più alle condizioni specifiche previste, l'AG.E.A. esige dal venditore la sostituzione del sacco/sacchi con un condizionamento conforme.

Art. 5.

Prezzo di acquisto

Il prezzo di acquisto è calcolato moltiplicando il prezzo di intervento, stabilito da ultimo dal Regolamento CE n 1216/2004 del 30 giugno 2004 che fissa per la campagna di commercializzazione 2004/2005 i prezzi derivati dello zucchero bianco, per la qualità tipo categoria 2.

Al prezzo di intervento valido per 100 kg di zucchero bianco è applicata:

a) una riduzione di 0,73 € se lo zucchero appartiene alla categoria 3;

b) una riduzione di 1,31 € se lo zucchero appartiene alla categoria 4.

Al prezzo di intervento per 100 kg di zucchero greggio, stabilito dalla regolamentazione comunitaria, è applicata una maggiorazione o riduzione qualora il rendimento dello zucchero è superiore o inferiore al 92%.

L'importo della maggiorazione o riduzione, espresso in Euro/100 kg è pari alla differenza tra il prezzo d'intervento dello zucchero greggio e il medesimo prezzo dopo l'applicazione di un coefficiente. Detto coefficiente è ottenuto dividendo il rendimento dello zucchero greggio in questione per il 92%. Il rendimento dello zucchero greggio è calcolato conformemente all'allegato 1 punto 2 del Regolamento CE n. 1260/2001.

L'AG.E.A. deve provvedere al pagamento provvisorio dell'importo, calcolato in base alle indicazioni che figurano sull'offerta stessa per il prezzo di acquisto entro otto settimane a partire dal giorno di presentazione dell'offerta. Per lo zucchero greggio l'importo del pagamento provvisorio è calcolato sulla base di un rendimento forfetario del 92%.

Il pagamento dell'importo provvisorio è subordinato alla costituzione di una cauzione pari al 5% dell'importo stesso, formulato secondo l'allegato schema (all. III e IV).

Il prezzo definitivo viene liquidato non appena sono noti i risultati inerenti la verifica del peso e quelli relativi alle analisi. Nel caso in cui i risultati inerenti la verifica del peso e quelli delle analisi si discostano dalle indicazioni presentate nell'offerta si provvederà al conguaglio del prezzo di acquisto.

La cauzione verrà svincolata immediatamente:

a) se i risultati definitivi inerenti la verifica del peso e quelli relativi alle analisi non comportano riduzione del prezzo dello zucchero acquistato;

b) se l'offerente rimborsa l'importo riscosso indebitamente all'atto del pagamento provvisorio, entro il termine di tre settimane a decorrere dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso di pagamento.

La cauzione verrà incamerata qualora non siano state osservate le condizioni del Regolamento CE n 1262/2001.

Art. 6.

Ritiro

Lo zucchero acquistato all'intervento rimane, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 4 del Reg. (CE) 1262/2001, fino al suo ritiro nel silos o nel magazzino in cui si trova al momento dell'offerta che è stata oggetto del contratto di magazzinaggio.

Il ritiro del prodotto venduto all'AG.E.A. può avvenire senza movimentazione dal magazzino o silos riconosciuto, nel quale è depositato.

Il ritiro è effettuato in presenza dell'offerente o di un suo rappresentante. In caso di ritiro con movimentazione lo zucchero acquistato è caricato dall'offerente sul mezzo di trasporto a scelta dall'AG.E.A. La cadenza di carico deve corrispondere alla capacità di svincolo garantita nell'offerta.

Il ritiro dello zucchero deve aver luogo:

per le offerte accettate dal 1º ottobre al 31 marzo seguente, non più tardi del 30 settembre successivo;

per le offerte accettate dal 1º aprile al 30 settembre successivo, al più tardi alla fine del settimo mese seguente quello nel corso del quale l'offerta è stata accettata.

Tuttavia, l'AG.E.A. può convenire con l'offerente che il ritiro avvenga dopo la scadenza dei termini di cui sopra.

In tal caso l'AG.E.A.:

conclude con l'offerente, sempre mediante scambio di corrispondenza commerciale di cui all'art. 3 del presente disciplinare, un contratto di magazzinaggio per il periodo eccedente;

procede a sue spese, prima della scadenza dell'ulteriore periodo di cui sopra, al prelevamento dei campioni per le relative analisi e alla verifica del peso come previsto dall'art. 19 del Reg. CE 1262/2001;

liquida definitivamente il prezzo di acquisto in funzione del risultati di cui al precedente punto;

può riconoscere a richiesta dell'offerente, che l'obbligo di caricare lo zucchero acquistato è soddisfatto con il pagamento delle relative spese. Tali spese sono stabilite in base alle tariffe in vigore il giorno della scadenza del termine massimo corrispondente previste all'art. 17, paragrafo 4) del Reg. Ce 1262/2001 definite dalla commissione con decisione che fissa per l'esercizio finanziario corrente le spese forfetarie per l'intervento.

All'atto del ritiro sono prelevati, dall'organismo delegato dall'AG.E.A. ai controlli, 4 campioni per analisi. Un campione è destinato ad ognuno dei contraenti, gli altri due sono conservati dall'Organismo delegato dal controllo o presso un laboratorio riconosciuto.

Le operazioni di analisi di ciascun campione sono effettuate due volte e la media dei due risultati è considerata quale risultato dell'analisi del campione esaminato.

Le caratteristiche da determinare sono quelle riportate all'Allegato I del Reg. CE n. 1260/2001.

In caso di controversia tra i contraenti in ordine alla categoria dello zucchero acquistato si applicano le seguenti regole:

se lo scarto constatato tra i risultati delle analisi fatte dal venditore e dall'acquirente è:

per lo zucchero di categoria 1, inferiore o uguale ad un punto per ciascuna delle categorie seguenti: tenore in cenere, colore di «Brunswick» e colorazione «Icumsa»,

per lo zucchero di categoria 2, inferiore o uguale a due punti per ognuna delle stesse caratteristiche la media aritmetica dei due risultati è determinante ai fini della constatazione della categoria dello zucchero.

Tuttavia, su richiesta di uno dei contraenti è effettuata un'analisi d'arbitrato da un altro laboratorio pubblico riconosciuto. In tal caso si effettua una media aritmetica tra il risultato dell'analisi d'arbitrato e il risultato dell'analisi del venditore o quello dell'analisi dell'acquirente che risulta più vicino al risultato dell'analisi d'arbitrato.

Tale media è determinante ai fini della constatazione della categoria dello zucchero.

Nel caso in cui l'analisi d'arbitrato si situi ad uguale distanza dai risultati delle analisi fatte effettuare dal venditore e dall'acquirente, l'analisi d'arbitrato è la sola determinante ai fini della constatazione della categoria dello zucchero.

Quando lo scarto constatato è superiore allo scarto indicato al punto precedente, un'analisi d'arbitrato viene effettuata da un laboratorio riconosciuto dalle autorità competenti. In tal caso si procede secondo le disposizioni di cui al paragrafo precedente;

Per le controversie relative al limite massimo di colore dello zucchero della categoria tre, alla polarizzazione, all'umidità o al contenuto di zucchero invertito si applica la stessa procedura dei due paragrafi precedenti; tuttavia gli scarti di tolleranza da prendere in considerazione sono:

1,0 unità di tipo di colore per lo zucchero di categoria 3;

0,2º S per la polarizzazione;

0,02% per l'umidità;

0,01% per il contenuto dello zucchero invertito.

Le spese relative all'analisi d'arbitrato:

a) di cui al paragrafo 2, lettera *a)*, secondo comma, sono a carico della parte contraente richiedente;

b) di cui al paragrafo 2, lettera *b)* sono a carico, in parti uguali, dell'AG.E.A. e del venditore.

Per quanto riguarda lo zucchero grezzo, in caso di controversia tra i contraenti in ordine al rendimento dello zucchero grezzo acquistato, un laboratorio pubblico riconosciuto effettua un'analisi di arbitrato. In tal caso si effettua la media aritmetica tra il risultato dell'analisi d'arbitrato e il risultato delle analisi del venditore o dell'acquirente che risulta più vicino al risultato dell'analisi d'arbitrato. Tale media è determinante ai fini della constatazione del rendimento dello zucchero grezzo. Nel caso in cui il risultato dell'analisi di arbitrato si situi ad uguale distanza di risultati delle analisi fatte effettuare dal venditore e dall'acquirente, l'analisi d'arbitrato è la sola determinante ai fini della constatazione del rendimento dello zucchero grezzo.

Le spese relative all'analisi d'arbitrato sono a carico del contraente che ha contestato i risultati delle analisi.

All'atto del ritiro l'organismo delegato al controllo per il prelevamento dei campioni al fine delle analisi, effettua la verifica del peso dello zucchero venduto.

L'offerente adotta tutte le disposizioni necessarie onde permettere agli esperti di procedere alla verifica del peso ed al prelievo dei campioni.

Le spese relative alla verifica del peso sono a carico dell'offerente.

Le spese relative agli esperti che effettuano la verifica del peso ed il prelievo dei campioni sono a carico dell'AG.E.A.

Art. 7.

Contratto di deposito

All'atto del ritiro l'AG.E.A. stipula con i beneficiari di quote apposito contratto di deposito secondo l'allegato schema (all. V).

Per ciò che attiene la stipula di contratti di deposito con i commercianti specializzati lo schema di contratto è quello previsto dal regolamento dell'Albo dei Depositari pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 3 gennaio 2005.

ALLEGATO I
(offerta di zucchero bianco all'intervento)

Il sottoscritto (1) .... agendo in qualità di (2) .... della Ditta (3) .... con sede legale in .... via .... C.F. .... P.I. .... produttore di zucchero e titolare di una quota base ....

Offre all'AG.E.A. a titolo di intervento .... partite di zucchero bianco di seguito descritti per un totale di .... tonnellate di cui l'azienda è proprietaria.

1) descrizione delle partite (4)

numero della partita ... peso netto di ogni partita Tonn. ...

....

....

2) categoria dello zucchero offerto

3) campagna di produzione

4) modo di confezionamento dello zucchero (3)

sfuso:

sacchi di iuta (da indicare dettagliatamente):

5) luogo di deposito:

magazzino riconosciuto dall'intervento con n. .... luogo ....;

specificazione nei magazzini delle partite offerte (localizzazione di settore, ecc.)

6) capacità di ritiro:

capacità di destivaggio e di eventuale insaccamento di .... tonnellate/giorno corrispondenti ad un massimo di: ...... giorni operativi per la totalità delle offerte.

Dichiaro di essere a conoscenza delle condizioni previste dal regolamento CE 1262/2001 e in conseguenza, mi rendo garante del rispetto delle condizioni minime previste per la validità dell'offerta e cioè:

Zucchero bianco in cristalli

Tenore in umidità uguale o inferiore a 0,06%

Qualità sana leale e mercantile, scorrevole e che non è oggetto di alcun impegno nei confronti di creditori pignoratizi e che non è gravato da altri limiti di disponibilità.

Mi impegno, nel caso le analisi effettuate al momento del ritiro rilevassero che una quantità di zucchero non soddisfi le condizioni minime previste, a sostituire senza ritardo per ogni partita la quantità equivalente rispondente a queste condizioni.

Certifico che lo zucchero offerto:

è stato prodotto nello stabilimento di: .... nell'ambito della quota massima assegnata alla Società .... ottenuta con barbabietole raccolte nell'Unione europea;

non è stato precedentemente oggetto di una misura di intervento mediante acquisto.

L'offerta è vincolante per un periodo di tre settimane dal giorno della sua presentazione.

Data ....

Firma ....

---

(1) nome, cognome, nato a .... il .... C.F. ....

(2) legale rappresentante, titolare procura (con allegato atto), ecc.

(3) denominazione e/o ragione sociale ditta.

(4) per partita si intende una quantità di zucchero di almeno 500 tonnellate aventi la stessa qualità, lo stesso modo di presentazione e situate nello stesso luogo di stoccaggio (art. 6 regolamento CE n. 1262/2001).

ALLEGATO II
(offerta di zucchero grezzo da barbabietole)

Il sottoscritto (1) .... agendo in qualità di (2) .... della Ditta (3) .... con sede legale in .... via .... C.F. .... P.I. .... produttore di zucchero e titolare di una quota base ....

Offre all'AG.E.A. a titolo di intervento .... partite di zucchero grezzo da barbabietola di seguito descritti per un totale di .... tonnellate di cui l'azienda è proprietaria.

1) descrizione delle partite (4)

numero della partita ... peso netto di ogni partita Tonn. ...

....

....

2) rendimento medio stimato

3) campagna di produzione

4) modo di confezionamento dello zucchero (3)

sfuso:

sacchi di iuta (da indicare dettagliatamente):

5) luogo di deposito:

magazzino riconosciuto dall'intervento con n. .... luogo ....

specificazione nei magazzini delle partite offerte (localizzazione di settore, ecc.):

6) capacità di ritiro:

capacità di destivaggio sfuso garantito e messo a disposizione dell'AG.E.A. al momento del ritiro dello zucchero oggetto della presente offerta: .... tonnellate/giorno corrispondenti ad un massimo di: .... giorni operativi per la totalità delle offerte.

nel caso la capacità di destivaggio ed eventuale di insaccamento: tonnellate/giorno corrispondenti ad un massimo di .... giorni operativi per la totalità delle offerte;

Dichiaro di essere a conoscenza delle condizioni previste dal regolamento CE 1262/2001 e in conseguenza, mi rendo garante del rispetto delle condizioni minime previste per la validità dell'offerta e cioè:

Zucchero grezzo da barbabietola in cristalli;

Rendimento non inferiore 89%;

Valore PH non inferiore a 7,9, al momento dell'accettazione dell'offerta;

Tenore in zucchero invertito inferiore o uguale a 0,07%;

Mantenimento di una temperatura che non comporti alcun rischio per la buona conservazione dello zucchero;

Fattore di sicurezza inferiore o uguale a 0.45 se il grado di polarizzazione è uguale o superiore a 0.97;

Fattore di sicurezza inferiore o uguale a 0.45 se il grado di polarizzazione è uguale o superiore a 0.97;

Tenore in umidità inferiore a 1.4 % se il grado di polarizzazione è inferiore a 97;

Qualità sana leale e mercantile, scorrevole e che non è oggetto di alcun impegno nei confronti di creditori pignoratizi e che non è gravato da altri limiti di disponibilità.

Mi impegno, nel caso le analisi effettuate al momento del ritiro rilevassero che una quantità di zucchero non soddisfi le condizioni minime previste, a sostituire senza ritardo per ogni partita la quantità equivalente rispondente a queste condizioni.

Certifico che lo zucchero offerto:

è stato prodotto nello stabilimento di: .... nell'ambito della quota massima assegnata all'impresa ottenuta con barbabietole raccolte nell'Unione europea;

non è stato precedentemente oggetto di un acquisto all'intervento.

L'offerta è vincolante per un periodo di tre settimane dal giorno della sua presentazione.

Data ....

Firma ....

---

(1) nome, cognome, nato a .... il .... C.F. ....

(2) legale rappresentante, titolare procura (con allegato atto), ecc.

(3) denominazione e/o ragione sociale ditta.

(4) per partita si intende una quantità di zucchero di almeno 500 tonnellate aventi la stessa qualità, lo stesso modo di presentazione e situate nello stesso luogo di stoccaggio (art. 6 regolamento CE n. 1262/2001).

ALLEGATO III

FIDEJUSSIONE BANCARIA
(su carta intestata)

Fidejussione n. ....

Alla Agenzia per le erogazioni in agricoltura - via Torino, 45 - 00185 ROMA

Premesso:

che la Ditta .... (denominazione o ragione sociale) partita IVA n . ..., con sede in .... , iscritta nel Registro delle imprese di .... al n. ...., (in seguito denominata «Contraente») ha presentato offerta di zucchero bianco all'intervento di tonnellate .... , e che a fronte del pagamento di € .... , ai sensi del Reg. CE 1262/2001 art. 16 paragrafo 2, deve provvedere alla costituzione di una cauzione del 5% dell'importo su indicato pari a € ...., a garanzia dell'esattezza delle indicazioni che figurano nell'offerta di vendita all'intervento;

Tutto ciò premesso:

la Banca .... (denominazione o ragione sociale) con sede in ...., partita IVA n. .... , iscritta nel registro delle imprese di .... al n. .... (di seguito indicata «Fidejussore») in persona di .... (1) - presso la Filiale/Agenzia di .... via .... - dichiara, a garanzia dell'adempimento da parte del contraente degli obblighi indicati in premessa, di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fidejussore nell'interesse del contraente a favore del-l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (di seguito indicata «AG.E.A.») e, in virtù della presente obbligazione, dichiara di essere tenuto, congiuntamente e solidalmente con il contraente, a corrispondere all'AG.E.A. la somma di Euro .... secondo le condizioni oltre specificate; la somma medesima deve intendersi automaticamente aumentata degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di richiesta della menzionata somma e quella dell'effettivo pagamento, oltre imposte, tasse ed oneri di qualunque natura sopportati dall'AG.E.A. in dipendenza del recupero.

1) Qualora il contraente non abbia provveduto, entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito comunicato per conoscenza al fidejussore, a rimborsare all'AG.E.A. quanto richiesto, la garanzia deve essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al fidejussore, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

2) Il pagamento dell'importo richiesto dall'AG.E.A. sarà effettuato dal fidejussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il fidejussore di opporre all'AG.E.A. alcuna eccezione, in particolare relativamente alla validità, all'efficacia ed alle vicende del rapporto giuridico citato in premessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del contraente.

3) La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 codice civile e di quanto contemplato agli articoli 1955 e 1957 del codice civile, volendo ed intendendo il fidejussore rimanere obbligato in solido con il contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1242 e 1247 codice civile per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti dell'AG.E.A.

4) La presente garanzia avrà durata di 6 mesi dalla data di emissione, con automatico rinnovo di sei mesi in sei mesi, a meno che nel frattempo l'AG.E.A., con apposita dichiarazione scritta inviata al fidejussore e per conoscenza al contraente, la svincoli.

5) In caso di controversie fra l'AG.E.A. ed il fidejussore, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.

Il contraente ....

La Società ....

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni dei punti seguenti:

2) (rinuncia alle eccezioni);

3) (rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni di cui agli articoli 1952, 1955, 1957, 1242, 1247 del codice civile).

Il contraente ....

La Società ....

---

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita e qualifica del rappresentante legale o negoziale.

(2) Firma del rappresentante legale o negoziale del Fidejussore.

ALLEGATO IV

POLIZZA FIDEJUSSORIA

Polizza n. ....

Alla Agenzia per le erogazioni in agricoltura - via Torino, 45 - 00185 ROMA

Premesso:

che la Ditta .... (denominazione o ragione sociale) partita IVA n. ......, con sede in .... , iscritta nel Registro delle imprese di .... al n. ...., (in seguito denominata «Contraente») ha presentato offerta di zucchero bianco all'intervento di Tonn. ...., e che a fronte del pagamento di € .... ai sensi del Reg: (CE) n 1262/2001 art. 16, paragrafo 2, deve provvedere alla costituzione di una cauzione del 5% dell'importo suindicato pari a € ...., a garanzia dell'esattezza delle indicazioni che figurano nell'offerta di vendita all'intervento presentata;

Tutto ciò premesso:

la Compagnia assicuratrice .... (denominazione o ragione sociale) con sede in ...., partita IVA n . ... , iscritta nel Registro delle imprese di .... al n. .... , autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni con decreto/provvedimento (1) n. ...... del ...... pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. ...... del .... (di seguito indicata «fidejussore») in persona di (2) - presso l'Agenzia di .... via .... - dichiara, a garanzia dell'adempimento da parte del contraente degli obblighi indicati in premessa, di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fidejussore nell'interesse del contraente a favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (di seguito indicata «AG.E.A.») e, in virtù della presente obbligazione, dichiara di essere tenuto, congiuntamente e solidalmente con il contraente, a corrispondere all'AG.E.A. la somma di Euro ...., secondo le condizioni oltre specificate; la somma medesima deve intendersi automaticamente aumentata degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di richiesta della menzionata somma e quella dell'effettivo pagamento, oltre imposte, tasse ed oneri di qualunque natura sopportati dall'AG.E.A. in dipendenza del recupero.

1) Qualora il contraente non abbia provveduto, entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito comunicato per conoscenza al fidejussore, a rimborsare all'AG.E.A. quanto richiesto, la garanzia deve essere escussa, anche parzialmente, facendone richiesta al fidejussore, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

2) Il pagamento dell'importo richiesto dall'AG.E.A. sarà effettuato dal fidejussore a prima e semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, entro e non oltre 15 giorni dalla ricezione di questa, senza possibilità per il fidejussore di opporre all'AG.E.A. alcuna eccezione, in particolare relativamente alla validità, all'efficacia ed alle vicende del rapporto giuridico citato in premessa, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal contraente o da altri soggetti comunque interessati ed anche nel caso che il contraente nel frattempo sia stato dichiarato fallito ovvero sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in liquidazione, ed anche nel caso di mancato pagamento dei premi o di rifiuto a prestare eventuali controgaranzie da parte del contraente.

3) La presente garanzia viene rilasciata con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 codice civile e di quanto contemplato agli articoli 1955 e 1957 codice civile, volendo ed intendendo il fidejussore rimanere obbligato in solido con il contraente fino alla estinzione del credito garantito, nonché con espressa rinuncia ad opporre eccezioni ai sensi degli articoli 1242 e1247 codice civile per quanto riguarda crediti certi, liquidi ed esigibili che il contraente abbia, a qualunque titolo, maturato nei confronti dell'AG.E.A.

4) La presente garanzia avrà durata di 6 mesi dalla data di emissione, con automatico rinnovo di sei mesi in sei mesi, a meno che nel frattempo l'AG.E.A., con apposita dichiarazione scritta inviata al fidejussore e per conoscenza al contraente, la svincoli.

5) In caso di controversie fra l'AG.E.A. ed il fidejussore, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.

Il contraente ....

La Società ....

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 codice civile i sottoscritti dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni dei unti seguenti:

2) (rinuncia alle eccezioni);

3) (rinuncia al beneficio della preventiva escussione del contraente ed alle eccezioni di cui agli articoli 1952, 1955,1957,1242,1247 C.C.)

Il contraente (2) ....

La Società (3) ....

---

(1) Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ovvero provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).

(2) Cognome, nome, luogo e data di nascita e qualifica del rappresentante legale o negoziale.

(3) Firma del rappresentante legale o negoziale del fidejussore.

ALLEGATO V

SOCIETÀ SACCARIFERA
BENEFICIARIA DI QUOTA

Addì .... del mese di .... dell'anno 200

CONTRATTO DI DEPOSITO

TRA

l'AG.E.A. Agenzia per le erogazioni in agricoltura - C.F. 97181460581, che interviene al presente atto in persona del direttore dell'Ufficio ammassi pubblici, privati e alcool

E

la Società saccarifera .... beneficiaria di quota, CF, denominata, di seguito per brevità, «depositario» con sede in .... , c.a.p. .... via .... , che interviene in persona del rappresentante legale sig. .... ;

Visto il Reg. CE n. 1262/01 della Commissione del 27 giugno 2001 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio relative all'acquisto e alla vendita di zucchero da parte degli organismi d'intervento;

Visti i decreti legislativi n. 165 del 27 maggio 1999 e n. 188 del 15 giugno 2000 di soppressione dell'A.I.M.A. e di istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AG.E.A.);

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 441 recante «Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AG.E.A.), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano»;

Visto il nuovo regolamento dell'albo dei depositari dell'AG.E.A. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 3 gennaio 2005 ed il relativo disciplinare;

Visto la delibera n. .... del .... di riconoscimento dei magazzini del depositario all'Albo dei depositari;

Vista la delibera n. 87 del 19 maggio 2005 con la quale si è dato mandato al titolare dell'Ufficio monocratico di adottare tutti gli atti necessari alla realizzazione dell'intervento, ivi compreso il coerente adeguamento dello schema di convenzione ed in particolare l'obbligo delle Società saccarifere beneficiarie di quota di costituire garanzia «materiale» consistente nella sostituzione di prodotto per qualità e quantità equivalente a quella mancante con oneri a proprio carico;

Premesso:

che, ai sensi del Reg. CE n. 1262/2001 l'AG.E.A. procede all'acquisto di zucchero che al momento dell'offerta è depositato in un magazzino riconosciuto;

che occorre procedere di conseguenza alla stipula di un contratto di magazzinaggio preliminare con effetto alla data alla quale è stato effettuato il pagamento provvisorio del prodotto e scadenza alla fine della decade nel corso della quale è ultimato il ritiro del quantitativo di zucchero offerto;

che occorre procedere al momento del ritiro, all'affidamento del servizio di deposito secondo quanto stabilito nel «Disciplinare permanente sulle condizioni generali del contratto di deposito relative alle operazioni esecutive d'intervento nel mercato agricolo», denominato, nel contesto contrattuale, per brevità «Disciplinare» e contenuto nel nuovo Regolamento dell'Albo dei depositari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 3 gennaio 2005 fatte salve le clausole diverse presenti nel seguente contratto;

che il compenso riconosciuto al depositario è quello stabilito annualmente, quale rimborso forfetario, dall'Unione europea per il prodotto in deposito e regolato dalla relativa OCM;

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO APPRESSO

Art. 1.

Oggetto dell'affidamento

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

È affidato alla Società saccarifera, beneficiaria di quota, ... il servizio di deposito del prodotto di zucchero oggetto di intervento, e ritirato ai sensi del Reg. CE n. 1262/01.

Art. 2.

Obblighi del depositario

Il depositario si obbliga a:

1. mettere a disposizione dell'AG.E.A. il magazzino in proprio o tramite locazione sito in: .... iscritto nell'albo dei depositari con la delibera citata in premessa per una capienza complessiva di Tonn. .... per magazzino, sottomagazzino e localizzazione così come risultanti nell'Albo dei depositari;

2. curare, in conformità alle disposizioni ed alla presenza di funzionari dell'AG.E.A. o di suoi delegati, le operazioni di ricevimento ed uscita del prodotto depositato, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, nei limiti quantitativi e qualitativi della merce;

3. provvedere alla buona conservazione del prodotto acquistato dall'AG.E.A., adottando tutte le idonee misure, anche di natura tecnica, necessarie per evitare scondizionamento e perdita del prodotto stesso di cui risponde per dodici mesi ai sensi del Reg. CE n. 1262/2001;

4. custodire le quantità di prodotto acquistate da AG.E.A. nei magazzini impegnati in via esclusiva con il presente contratto e meglio definite ed individuati nell'Albo dei Depositari, al fine di consentire in ogni momento oltre che l'esecuzione delle necessarie misure di buona conservazione del prodotto, l'accertamento quantitativo delle masse ed il controllo periodico dello stato di conservazione del prodotto medesimo;

5. comunicare all'AG.E.A. tutte le operazioni poste in essere per assicurare la buona conservazione del prodotto;

6. comunicare immediatamente l'eventuale e temporanea inagibilità del magazzino o delle localizzazioni, indicandone cause e tempi tecnici necessari al ripristino, fermo restando la facoltà dell'AG.E.A. di valutare la congruità dei tempi indicati e di assumere decisioni;

7. provvedere a tutte le operazioni di consegna del prodotto venduto da AG.E.A. secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e comunitaria in materia.

Art. 3.

Garanzie per l'AG.E.A.

1. Il depositario, fermo restando la responsabilità piena e completa dello stesso sul prodotto dell'AG.E.A. immagazzinato nei depositi di cui all'art. 2, deve stipulare apposita polizza assicurativa, a copertura dei danni al prodotto depositato derivanti da furto, incendio, sabotaggio e terrorismo, terremoti, calamità naturali, causa di forza maggiore e fatti eccezionali.

L'importo da assicurare deve corrispondere, per il furto, primo rischio assoluto al 100% del corrispondente valore di acquisto della merce in deposito, per l'incendio ed altri rischi al 100% del valore di acquisto della merce in deposito.

Le predette polizze, di cui l'esclusivo beneficiario è l'AG.E.A., dovranno essere presentate alla stipula del presente contratto e dovranno prevedere un flottante da adeguare sulla base delle movimentazioni del prodotto in magazzino, da comunicare alle Compagnie assicuratrici.

La durata delle predette polizze deve essere pari alla durata del presente contratto, prorogata automaticamente per ulteriori sei mesi, nonché, su richiesta dell'AG.E.A., di ulteriori sei mesi.

Il depositario, a dimostrazione della costituzione di copertura assicurativa, dovrà presentare all'AG.E.A., entro 15 giorni dal termine iniziale per il pagamento del premio, la quietanza di avvenuto pagamento integrale del relativo premio dovuto alla compagnia.

Ogni danno non riconosciuto dalle compagnie assicuratrici, per qualsivoglia motivo, dovrà essere risarcito dal depositario direttamente ad AG.E.A..

Il depositario risponde delle perdite quantitative per cali e/o dispersioni, dovute a cause naturali, secondo le vigenti disposizioni comunitarie in materia, nel rispetto dei limiti di tolleranza stabiliti dal Reg. CE 147/1991.

Il depositario è tenuto a sostituire, entro le 48 ore dalla constatazione dell'evento, il quantitativo di zucchero di medesima qualità a ripiano delle quantità mancanti, con oneri a proprio carico.

Art. 4.

Documentazione

Il depositario è obbligato a fornire all'AG.E.A.:

a) la documentazione comprovante il rispetto delle procedure dell'AG.E.A. in ordine alla gestione complessiva del contratto di deposito;

b) un resoconto annuale sullo stato delle scorte, redatto sulla base di modalità definite dall'AG.E.A., entro il 30 ottobre di ciascun anno calendario, per le operazioni svolte dal 1° ottobre dell'anno precedente al successivo 30 settembre.

Art. 5.

Compensi

Al depositario sono riconosciuti i sotto indicati compensi, pari ai rimborsi riconosciuti, per ciascun esercizio finanziario, dall'Unione europea per lo zucchero in deposito e regolato dalla relativa OCM:

€ 1,45 tonn/mese riferito al quantitativo di prodotto preso in carico ed effettivamente immagazzinato, calcolato sulla base della media dei quantitativi effettivamente giacenti nel magazzino all'inizio ed alla fine di ogni mese (giacenza inizio mese + giacenza fine mese: 2 per importo forfetario).

€ 6,64 a tonn. omnicomprensivo delle spese relative ai quantitativi entrati fisicamente nel magazzino con esclusivo riferimento alla data di entrata effettiva dei prodotti acquistati (se non si è avuto alcun movimento fisico di prodotto, l'importo forfetario è ridotto di € 5,86/tonn.).

€ 6,64 a tonn. onnicomprensivo delle spese di uscita del prodotto ceduto da AG.E.A. (se non si è avuto alcun movimento fisico di prodotto, l'importo forfetario è ridotto di € 5,86/tonn.).

€ 0,19/Tonn/km per frazione di percorso fino a 30 km.

€ 0,08/Tonn/km per frazione di percorso da 30 km a 80 km.

€ 0,07/Tonn/km per frazione di percorso oltre gli 80 km.

€ 15,70/Tonn per sacchi di iuta nuovi (400g) da 50 kg.

€ 17,00/Tonn per sacchi di iuta nuovi (450g) da 50 kg.

€ 17,00/Tonn per sacchi di iuta nuovi (420g) da 50 kg.

Il prodotto in deposito al termine dell'esercizio, risultante dall'inventario contabile/fisico, è trasferito contabilmente a quello successivo ed alla ulteriore gestione provvede lo stesso depositario del servizio.

Il pagamento dei corrispettivi relativi alla giacenza del prodotto, avverrà, su richiesta del depositario, per periodi quadrimestrali ed entro novanta giorni dalla fine del quadrimestre di riferimento.

Relativamente all'entrata ed alla uscita, i relativi compensi saranno liquidati entro novanta giorni dalla data di chiusura delle relative operazioni.

I suddetti termini di pagamento, nel caso di accertate irregolarità documentali, vengono interrotti dalla data della comunicazione AG.E.A. e ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione regolarizzata.

In caso di accertate posizioni debitorie/creditorie tra le parti, l'AG.E.A., in occasione della liquidazione dei compensi di cui al presente articolo, procede ad effettuare la relativa compensazione.

Art. 6.

Ispezioni e controlli

L'AG.E.A. può disporre in ogni momento ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico di servizio affidato al depositario. Inoltre, almeno una volta all'anno,

l'AG.E.A. effettuerà i controlli previsti dall'art. 4 del regolamento CE n. 2148/96 e per i quali il depositario dovrà fornire la massima collaborazione.

Qualora venga riscontrata mancanza di prodotto il depositario provvede senza indugio al ripristino della quantità e della qualità con oneri a proprio carico.

Qualora il depositario contesti i quantitativi mancanti, può esigere la pesatura o la misurazione, in contraddittorio, del prodotto. In tal caso le spese relative all'operazione saranno a suo carico; tuttavia se da essa risulti che i quantitativi dichiarati sono effettivamente presenti, oppure che lo scarto non superi il/i limite/i di tolleranza, la spesa di pesatura o di misurazione sarà a carico dell'AG.E.A.

Tutti i documenti contabili ed i verbali redatti in applicazione del regolamento CE 2148/96, limitatamente a quelli per i quali è richiesta anche la firma del depositario, possono essere consultati in qualunque momento dai soggetti incaricati dall'Agenzia nonché, a norma del regolamento CEE n. 729/70 del Consiglio, ed in particolare all'art. 9, dagli agenti incaricati dalla Commissione, tanto presso il titolare dei magazzini quanto presso l'AG.E.A.

In caso di negligenza o inadempimento nella esecuzione delle operazioni di deposito tali da compromettere la buona conservazione del prodotto l'AG.E.A. potrà procedere, oltre che alla sospensione temporanea od alla cancellazione dall'Albo dei depositari, alla risoluzione in danno del contratto, con accollo all'inadempiente di tutti i danni.

Art. 7.

Divieto di subappalto e di altre utilizzazioni

È vietata qualsiasi forma di subappalto. Il depositario è direttamente responsabile di strutture e servizi in caso di affidamento gestionale a terzi delle strutture e dei servizi di cui al presente contratto.

È fatto divieto, altresì, di altre utilizzazioni delle localizzazioni oggetto di contratto di deposito messe a disposizione dell'AG.E.A.

Eventuali, impropri, utilizzi, comporteranno la risoluzione, in danno, del presente contratto e la cancellazione dall'Albo.

I rischi e gli oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dal corretto e regolare adempimento delle obbligazioni che sono oggetto delle presenti norme, sono a totale ed esclusivo carico del depositario del servizio.

Art. 8.

Ulteriori disposizioni

Il depositario si impegna, sin d'ora, ad accettare, pena risoluzione del contratto, eventuali adeguamenti, da parte di AG.E.A., delle condizioni contrattuali resesi necessari a seguito di sopravvenute modificazioni alle norme comunitarie e nazionali in materia.

Nel corso della vigenza del contratto di deposito l'AG.E.A. impartisce, ove necessario, opportune disposizioni affinché l'attività del depositario si svolga nel pieno rispetto delle norme comunitarie e nazionali. Il depositario si impegna senza riserve al rispetto ed all'ottemperanza di tali disposizioni ricevute.

Per quanto non previsto nel presente contratto si fa espresso riferimento alla normativa comunitaria nonché a particolari specifiche normative vigenti in materia, alle disposizioni del codice civile sul «deposito regolare», e, in quanto applicabili, a quelle previste dal codice stesso, fatte, sempre, salve le eventuali eccezioni espressamente previste dalla normativa comunitaria.

Art. 9.

Durata

Il presente contratto di deposito ha la durata di dodici mesi decorrenti dal giorno del primo ritiro dello zucchero; in caso di uscita totale del prodotto, il contratto si estingue.

Art. 10.

Clausola compromissoria

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, all'efficacia, alla interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione del presente atto sarà deferita, ai sensi del decreto ministeriale n. 743 del 1º luglio 2002, agli organismi ivi previsti e ne seguirà le relative procedure che si intendono qui richiamate ad ogni effetto di legge e che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare.

Art. 11.

Rinuncia

Il depositario, in considerazione della natura pubblica comunitaria o nazionale della proprietà del prodotto in deposito, dichiara di rinunciare all'esercizio, a qualunque titolo, di azioni connesse o, comunque, ricollegabili al diritto di ritenzione sul prodotto stesso.

Art. 12.

Spese contrattuali

1. Le spese di copia, bollo e le altre inerenti alla stipula del presente contratto sono a carico del depositario.

2. Il presente atto è redatto in 3 copie originali su carta legale di cui due per l'AG.E.A. ed una per il depositario.

Letto, confermato e sottoscritto per approvazione in calce al presente foglio ed all'ultimo foglio degli allegati.

L'A.G.E.A.

....

Il Depositario

....

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile sono specificatamente approvati gli articoli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

Il Depositario

....

05A05312

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ketoprofene FG»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 178 del 30 marzo 2005

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: KETOPROFENE FG, nelle forme e confezioni: «100 mg/2,5 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale da 2,5 ml e «5% gel» 1 tubo da 50 g.

Titolare A.I.C.: FG S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Episcopia (Potenza), via San Rocco n. 6, c.a.p. 85033, codice fiscale n. 01444240764.

Confezione: «100 mg/2,5 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale - A.I.C. n. 036469017 (in base 10) 12SY8T (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Di Fossignano n. 2 (Tutte).

Composizione: una fiala contiene:

principio attivo: Ketoprofene 100 mg;

eccipienti: alcol benzilico 75 mg; sodio idrato 20 mg; acido citrico 7 mg; glicina 160 mg; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 2,5 ml.

Confezione: «5% gel» 1 tubo da 50 g - A.I.C. n. 036469029 (in base 10) 12SY95 (in base 32).

Forma Farmaceutica: gel.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Istituto Biochimico Italiano Giovanni Lorenzini S.p.a., stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Di Fossignano n. 2 (Tutte).

Composizione: 100 g di gel contengono:

principio attivo: Ketoprofene 5 g;

Eccipienti: carbossipolimetilene 2 g; alcol etilico 40 ml; metile p-idrossibenzoico 33,35 mg; propile p-idrossibenzoato 16,65 mg; essenza di neroli 0,05 ml; essenza di lavanda 0,1 ml; dietanolamina 4,1 g; acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: per la confezione A.I.C. n. 036469017 «100 mg/2,5 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale: trattamento sintomatico di episodi dolorosi acuti in corso di affezioni infiammatorie dell'apparato muscoloscheletrico.

Per la confezione A.I.C. n. 036469029 «5% gel» 1 tubo da 50 g: trattamento locale di: mialgie, strappi muscolari, contusioni, distorsioni, lussazioni, borsiti, tendinite, tenosinoviti, flebiti e tromboflebiti superficiali, linfangiti.

Altre condizioni: il medicinale sopra indicato farà riferimento al dossier, identificato dal codice 024994, relativo al farmaco «IBIFEN» e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: «100 mg/2,5 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale - A.I.C. n. 036469017 (in base 10) 12SY8T (in base 32);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2,42;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 4,00.

Confezione: «5% gel» 1 tubo da 50 g: - A.I.C. n. 036469029 (in base 10) 12SY95 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 036469017 «100 mg/2,5 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare», 6 fiale - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

confezione: A.I.C. n. 036469029 500 «5% gel» 1 tubo da 50 g - SOP: medicinale non soggetto a prescrizione medica ma non da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05323

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Emoclot D.I.»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 159 del 9 marzo 2005

Medicinale: EMOCLOT D.I.

Titolare A.I.C.: Kedrion S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Barga - Lucca (Lucca), Località ai conti - Frazione Castelvecchio Pascoli, c.a.p. 55020, Italia, codice fiscale n. 01779530466.

Variazione A.I.C.: 25. Cambiamento delle procedure di prova dei medicinali.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: è approvata la modifica delle procedure di prova dei medicinali relativa al metodo per la determinazione del fattore Von Willebrand, da: Test Elisa, a: test al lattice su strumento automatico (metodo immunoturbidimetrico), relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 023564154 - «250 u.i. polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 flacone di solvente da 5 ml;

A.I.C. n. 023564166 - «500 u.i. polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone di polvere + 1 flacone di solvente da 10 ml;

A.I.C. n. 023564178 - «1000 u.i. polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone di polvere + 1 flacone di solvente da 10 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A05324

Rettifica del decreto 7 febbraio 2003, relativo alla «Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali contenenti fruttosio o sorbitolo per via infusionale».

Con la Determinazione di seguito specificata è annullato il decreto 800.5/R.M.V./D1 del 7 febbraio 2003 nella parte relativa alle revoche delle sottoindicate specialità medicinali, di cui viene quindi confermata l'autorizzazione: determinazione N. R.R.M.V./aD1/2005 del 29 aprile 2005.

Mannitolo e sorbitolo - titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a.

Confezioni:

«0,54% + 2,7% flacone 3000 ml» - A.I.C. n. 031920010;

«0,54% + 2,7% flacone 5000 ml» - A.I.C. n. 031920022.

Mannitolo e Sorbitolo - titolare A.I.C.: Pierrel Medical Care S.p.a.

Confezioni:

«Sacca da 3 litri» - A.I.C. n. 030755019;

«Sacca da 5 litri» - A.I.C. n. 030755021.

Mannitolo e sorbitolo titolare A.I.C. S.A.L.F. S.p.a. Laboratorio farmacologico.

Confezioni:

«0.54% + 2.7% - flacone 3000 ml» - A.I.C. n. 030736019;

«0,54% + 2,7% - flacone 5000 ml» - A.I.C. n. 030736021.

Motivo della rettifica: errata individuazione della via di somministrazione delle confezioni sopraindicate (per irrigazione e non infusionale).

05A05327

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tenuate Dospan»

Con la determinazione di seguito specificata è stata revocata, su rinuncia l'autorizzazione all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale nella confezione indicata.

Determinazione N aR.M.346/D 10 del 12 maggio 2005

Medicinale: TENUATE DOSPAN.

10 compresse 75 mg - 019749011.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta: Bruno Farmaceutici S.p.a. - titolare delle autorizzazioni.

05A05326

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 5 aprile 2005, del Ministero dell'economia e delle finanze, recante: «Transito nel ruolo tecnico-logistico-amministrativo del Corpo della Guardia di finanza di ufficiali provenienti dall'Esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 110 del 13 maggio 2005).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

alla pagina 4, seconda colonna, all'art. 2, comma 2, al terzultimo rigo, dove è scritto: «...partecipazione alla *procedure* selettiva...», leggasi: «...partecipazione alla *procedura* selettiva...»;

alla pagina 5, prima colonna, all'art. 2, comma 3, lettera *f)*, dove è scritto: «*f)* non siano sospesi *dall'impegno* a qualunque titolo.», leggasi: «*f)* non siano sospesi *dall'impiego* a qualunque titolo.»;

alla pagina 5, prima colonna, all'art. 3, comma 3, al secondo rigo, dove è scritto: «*accertata* la regolarità e l'ammissibilità delle domande», leggasi: «*accerta* la regolarità e l'ammissibilità delle domande».

05A05394

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501122/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Nicotera, 47	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.